

CANCELLERIA UFFICIO DEL Giudice di Pace di Ferentino

Si allega la sentenza n.ro 73/2021 emessa da questo ufficio .

Si fa presente che la stessa era stata già inviata in data 27 maggio 2021 ;

l'ufficio si è reso conto che era errata nella copertina intestata ad altre parti e a numero di ruolo diverso ;

per cui senza cambiare nulla il Giudice ha corretto le parti che riguardavano una diversa copertina, senza aggiungere modificare alcunchè della presente sentenza già notificata .

Li, Ferentino, 27.05.2021

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Marcello ZERA





SENT N. 43/21
R.A.C. N. 82/21
CRON N. 495/21
REP. N.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
FERENTINO**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

nella persona del **Dott. ANTONIO VELLUCCI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

emessa nella causa iscritta al n.82/2021 R.G. promossa
da

con avv. Iacovacci R.

RICORRENTE

CONTRO

Prefettura Frosinone costituita come da atti

OPPOSTA resistente

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione del Prefetto di Frosinone n. 92/21 di cui al verbale di accertamento infrazione dell'art 142/11 del d.lvo 285/1992 n 700016398261 del 15.6.2020

Conclusioni : si rinvia a quelle formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e dalla parte opposta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

Decisa con dispositivo letto alla udienza di discussione del 20 maggio 2021

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

A) Diritto :

a) In Rito

Nella fattispecie di causa in rito va esaminata la eccezione e la doglianza che nessun addebito può essere mosso allo stesso.

Il tachigrafo infatti registra i tempi di guida e di riposo e non può essere utilizzato per emettere sanzioni per eccesso di velocità.

Infatti il regolamento europeo UE n.65 /20214 specifica come va costruito un tachigrafo come va installato e usato.

Invece al contrario di questa norma europea il codice della strada italiano all'art 142 prevede specifici limiti di velocità distinti per ogni singola categoria di veicolo ; al sesto comma poi aggiunge che *“”* per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono da considerare fonti di prova le

risultanze di apparecchiature debitamente omologate ,anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati ,nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali””.

Quindi sulla base di ciò la polizia stradale italiana può fare multe per eccesso di velocità rilevandolo dagli autovelox ,dalle risultanze dei pedaggi autostradali (entrata e uscita) e dalle registrazioni del cronotachigrafo.

Vi è quindi una “ discrasia” tra la norma europea e quella italiana.

L’Italia deve rispettare la normativa comunitaria.

E’ da tempo che la commissione europea avuto riscontro che l’Italia sanziona per eccesso di velocità gli autotrasportatori desumendo il dato delle registrazioni dal tachigrafo “ ha messo in mora il nostro paese per invitare lo stesso a cambiare la norma entro tempi brevi.

Quindi il procedimento opposto è nullo stante quanto esaminato ut supra ,in quanto il procedimento sanzionatorio è in contrasto con gli art.t 11 e 117 comma 1 della Costituzione Italiana (c.d. recepimento UE e con la normativa comunitaria c.d. diritto sovranazionale . cfr. Corte di Giustizia Europea sentenza n. C-600/18 depositata il 26 settembre 2019 – Non è conforme alle norme UE una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle piccole e medie imprese di trasporto su strada non residenti, può essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, quando simili piccole e medie imprese commettono ,per la prima volta un’infrazione alle disposizioni del regolamento n. 165/2014 di pari livello di gravità.

Le altre eccezioni stante la eccezione in rito non vanno esaminate.

Le spese vanno compensate tenendo presente anche la interpretazione sulla

fattispecie di causa anche da parte degli organi accertatori ,in quanto non vengono messi nella condizione di poter operare secondo norme precise e senza alcuna interpretazione.

Pertanto va accolto il ricorso e annullata la ingiunzione contro cui si ricorre.

Tanto premesso e ritenuto il Giudice di Pace di Ferentino reietta ogni altra richiesta così provvede

P.Q.M.

1) accoglie il ricorso e annulla l'ingiunzione

2) Spese compensate

Ferentino 27 maggio 2021

Il Giudice

Dott. Antonio Vellucci

